

COMUNE DI MONTESCHENO
Provincia di Verbania

R E G O L A M E N T O
DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 17.07.2025

IL SINDACO
(Ricchi Dario)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Fernanda Munda)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni costituzionali ,al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 , al libro terzo titolo I capo II del codice civile, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché alle leggi e regolamenti nazionali e regionali, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze e Organizzazione

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dalla vigente normativa, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale. La Azienda Sanitaria Locale di competenza vigila e controlla sulle attività di polizia mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari, nel rispetto dei dettami del D.P.R. 285/90 e del T.U 1265/1934.

In ambito comunale concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni tutti gli uffici.

Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spettano ai Responsabili dei Servizi, ciascuno per le rispettive competenze, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento o delegabili dal Sindaco, ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e riguardano fattispecie ivi previste.

Eventuali atti riguardanti fattispecie non previste dal presente Regolamento spettano ai Responsabili dei Servizi su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4

Autorizzazioni di Stato Civile

Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile, dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, e dal decreto del ministero della salute in data 11/04/2008. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.

L'Ufficiale di Stato Civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la Azienda Sanitaria Locale, rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Per la cremazione si applica quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria.

In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane si seguono le procedure di legge.

Articolo 5
Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'inumazione in campo Comune, la cremazione e l'esumazione ordinaria nei casi contemplati dall'art. 1, comma 7 bis del D.L. 27/12/2000, n. 392 convertito con modificazioni nella legge 28/02/2001, n. 26;
- e) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, ai sensi della vigente regolamentazione comunale in materia, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 14;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

La Giunta comunale con proprio atto di indirizzo, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato, anche in forma presuntiva, l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione della lettera d) del presente articolo la condizione di indigenza, nonché di famiglia bisognosa è definita dalla vigente regolamentazione comunale socio assistenziale.

La Giunta comunale con proprio atto individua, nelle singole fattispecie, le procedure di recupero in caso di disinteresse dei familiari tali intendendosi i parenti fino al 6° grado e gli affini fino al 4°.

Articolo 6
Atti a disposizione del pubblico

Sono a disposizione del pubblico, oltre al registro delle operazioni cimiteriali di cui in appresso:

- a) l'orario di apertura e chiusura di ogni cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, N. 241 e s.m.i.

CAPO II
PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 7
Facoltà di disporre della salma e dei funerali

- 1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
- 2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente:
 - a) coniuge;
 - b) figli;
 - c) genitori;
 - d) altri parenti ed affini in ordine di grado;
- 3. La facoltà di scelta indicata nel comma 2 del presente articolo, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo. Chi esercita tale funzione è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
- 4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria.

Articolo 8
Attività necroscopica

L'Azienda Sanitaria Locale competente individua i medici cui attribuire le funzioni di necroscopo informando della loro nomina il competente ufficio del Comune. I medici necroscopici dipendono per tale attività dall'Azienda Sanitaria Locale che li ha nominati e a questa riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Articolo 9
Cura della salma

Nel periodo intercorrente dalla data del decesso e il momento della sepoltura, valgono le disposizioni impartite dalla legislazione nazionale in merito alla cura da porsi alle possibili manifestazioni di vita, quanto al rispetto della salma.

Articolo 10
Depositi di osservazione

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal sindaco o suo delegato, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III
FERETRI

Articolo 11
Deposizione della salma nel feretro

In merito alla deposizione della salma nel feretro si osservano le disposizioni del D.P.R. 285/90 (artt. 8-9-10-11). Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.13. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Nel caso di cadaveri portatori di radioattività l'inumazione o la tumulazione deve essere preceduta, a cura dell'ARPA, dalla misurazione di emissioni radianti del feretro che non deve raggiungere il limite previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12
Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Alle certificazioni di conformità del feretro di cui agli art. 18,25 e 30 del DPR 285/1990 previste dal punto 9.7 della circolare del ministero della sanità 24/06/1993, n. 24, si applica la legge regionale 25.06.2008, n. 15 come da circolare n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008.

Articolo 13
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
 - i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - ii. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3 (mm. 25 per la cremazione);
 - iii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - iv. i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dell'art. 75, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
 - i. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - i. si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab. A) se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - i. è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- e) per cremazione:
 - i. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - ii. la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - iii. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso;
 - iv. il servizio della cremazione è garantito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78-80-81 del D.P.R.285/90.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metalli cadi spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 14
Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa nei casi previsti dall'art. 1, comma 7 bis D.L. 27/12/2000 n. 392 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose che abbiano avuto l'ultima residenza o abbiano la residenza nel comune di Montescheno.

Articolo 15
Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 16
Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali che stabiliscono modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 22 del DPR 285/1990.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 17
Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, laddove determinato.

Articolo 18
Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati, di norma, in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità nonché i percorsi consentiti.

Articolo 19
Norme generali per i trasporti

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'addetto del servizio cimiteriale.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione al trasporto deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 20

Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 21

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 22

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Sindaco (Autorità sanitaria), sentito il competente Servizio A.S.L., prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 10, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Sindaco, sentito il competente Servizio A.S.L., dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 23

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato, dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, o dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.

Al decreto è successivamente allegata l'autocertificazione relativa alla verifica di cui all'art.12 del presente regolamento, in conformità alla L.R. n. 15 del 25.06.2008; dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura a cui sono destinati, ai sensi dell'art. 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Articolo 24

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento del Sindaco o dal Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco con decreto, a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 25
Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Articolo 26
Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio nominato dal Sindaco con decreto.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo capo V.

Articolo 27
Rimessa delle auto funebri

Le eventuali rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO
I CIMITERI

Articolo 28
Elenco cimiteri

Nel territorio del comune esiste il seguente cimitero:

- a) Cimitero del Capoluogo (fraz.Sasso).

Articolo 29
Disposizioni generali – Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi della vigente normativa.

Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale della Ditta addetta al cimitero.

Articolo 30
Sepulture

In relazione alla capienza delle strutture cimiteriali, sono messe in disponibilità le seguenti sepolture:

Tipologia	Durata	Termine
Loculi colombari	30 anni	Rinnovabili
Cellette ossario/ceneri	30 anni	Rinnovabili
Cappellette private	30 anni	Rinnovabili
Tombe di famiglia	30 anni	Rinnovabili

Articolo 31
Ammissione nel cimitero del capoluogo

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone decedute fuori dal territorio comunale, qualora aventi, o aventi avuto, residenza in vita nel Comune;
- c) persone nate nel territorio del comune;
- d) le salme delle persone aventi diritto a seppellimento in sepolture private;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento nazionale di polizia mortuaria;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

CAPO II
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 32
Disposizioni generali

Il comune si doterà di apposito Piano Regolatore Cimiteriale ai sensi della vigente normativa in materia, che prevederà anche gli spazi e le strutture obbligatorie ai sensi del DPR 285/90, della DCR 61-10542/2015 e s.m.i. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 33
Inumazione

Salvo casi eccezionali da normare con apposito atto deliberativo, i campi di inumazione, ubicati in suolo idoneo secondo quanto disposto dall'art. 68 del D.P.R. 285/90, sono divisi in riquadri e di norma l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Si applicano gli artt. 71,72,73,74,75 del DPR 285/1990.

Articolo 34
Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà inoltre applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Questi ultimi dati potranno anche essere scolpiti sul cippo stesso.

I cippi di cui al precedente comma dovranno avere le caratteristiche e le fogge del modello base approvato dal Comune. L'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Le caratteristiche e le dimensioni delle stesse sono demandate al Piano Regolatore Cimiteriale.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide non superiore a 100 cm dal piano di campagna.

Articolo 35
Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Articolo 36
Deposito provvisorio

La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 37
Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90, come integrato dall'all. A della Dg.r. del 12/9/24 n° 2-157, e cioè di 10 anni.; sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza dei dieci anni dall'inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i dieci anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo i primi venti anni, per il periodo stabilito dal P.R.C sulla base delle condizioni geologiche del terreno.

Le esumazioni ordinarie devono essere svolte nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo. Le esumazioni ordinarie avvengono a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione di apposita ordinanza del Sindaco.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 42.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n° 10.

La ditta che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 38
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Sindaco o di un suo delegato autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune.

Il servizio cimiteriale provvederà a registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il servizio cimiteriale curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione a disposizione del pubblico.

Articolo 39
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco o di un suo delegato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Le esumazioni straordinarie di cui all'art.83 e 84 del DPR 285/1990 saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero, così come già normalmente avviene per le esumazioni ordinarie; se sono trascorsi più di due anni dalla morte delle persone si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art.84, se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL.

Articolo 40
Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

1. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
2. su ordine dell'Autorità giudiziaria.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in dieci anni.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco o un suo delegato, può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

E' fatta salva la possibilità di avviare, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione i resti mortali indecomposti.

Articolo 41
Disciplina oneri esumazioni ed estumulazioni

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativi alle operazioni svolte.

Articolo 42
Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione e salva la possibilità di avviare i resti mortali alla cremazione.

E' consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Articolo 43
Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli uffici comunali (i quali ne daranno notizia al soggetto incaricato della custodia) al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al soggetto incaricato della custodia del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 44
Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con procedura ad evidenza pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose (individuate ai sensi della vigente regolamentazione comunale) che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

Articolo 45
Cremazione Registro art.2 comma 2 ter della L.R 20/2007

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Il comune, ai sensi dell'art. 2 comma 2 ter della LR 20/2007 e s.m.i, si doterà di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione, all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro della cremazione.

Il servizio della cremazione è garantito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78-79-80-81 del D.P.R. 285/90.

Articolo 46
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta al Sindaco e all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso, che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria del defunto o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato, tranne nei casi in cui i familiari presentano una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione della certificazione dell'iscrizione a firma del rappresentante legale, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Articolo 47
Urne cinerarie e conservazione delle ceneri nei cimiteri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e deve portarne all'esterno il nome, cognome, la data di nascita e di morte.

L'urna deve avere caratteristiche conformi a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.06.93 n. 24, Circolare esplicativa del DPR 285/90.

Il trasporto delle urne avviene in conformità dell'art. 80, comma 5, del DPR 285/1990.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune che venga consegnata al soggetto affidatario di cui agli articoli seguenti.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 48
Conservazione, affidamento e dispersione ceneri. Riferimenti normativi

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione;
2. Gli articoli che seguono disciplinano la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito del territorio comunale, in osservanza dei principi di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.) della Legge Regione Piemonte 03/08/2011, n. 15 nonché il Regolamento D.P.G.R. 08/08/2012, n. 7 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 61-10542 del 17/3/15. Richiamano altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (Ordinamento di Polizia Mortuaria), del DPR 254/03, e le Circolari Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998.

Articolo 49
Affidamento delle ceneri – luoghi e modalità

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla Legge 30/03/2001 n. 130, e dalla Legge Regionale 31/10/2007 n. 20 e s.m.i , nel rispetto della volontà del defunto ,comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione , manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi , dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado , dalla maggioranza degli stessi. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 Legge Regione Piemonte n. 20/2007;

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 della citata Legge Regionale n 20;
3. Qualora la dispersione o la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Montescheno, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la dispersione o la custodia;
4. I soggetti di cui al comma 2 rendono all'Ufficio competente del Comune di residenza o decesso, il relativo processo verbale con la richiesta di affidamento dell'urna cineraria, secondo quanto indicato dalla Legge Regionale n. 20/2007.

Per ottenere l'autorizzazione all'affidamento dovrà essere presentata istanza nella quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna. L'urna, infatti, dovrà essere conservata in luogo confinato e stabile (vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna), protetta da possibili esportazioni, aperture o rotture accidentali. L'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso), se non chiaramente visibili, devono essere riportati anche all'esterno;
 - e) l'obbligo, per l'affidatario, di informare, entro 30 giorni, il Comune di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.
5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non sia diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto. (Se però si trasferisce in altro Comune la comunicazione è richiesta) Eventuali variazioni – invece - dovranno essere comunicate al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
 6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Comune.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica.

Articolo 50
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Montescheno è disciplinata dalla Legge 30/03/2001 n. 130, dalla Legge Regionale 31/10/2007 n. 20 e s.m.i e dalla Legge Regionale 03 agosto 2011, n. 15.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione con le Leggi Regionali ed i singoli regolamenti Comunali del luogo ove si intenda procedere alla dispersione. Nel caso la dispersione avvenga nell'ambito della Regione Piemonte, ma al di fuori del territorio del Comune di Montescheno, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 L.R. 31/10/2007 n. 20 ed è comunque tenuto a verificare preventivamente le modalità e le prescrizioni del luogo dove avverrà la dispersione delle ceneri.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 30 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel Comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria in apposito locale individuato nel cimitero comunale.

In caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, trascorso un anno, verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune a cura del personale del servizio cimiteriale.

L'incaricato alla dispersione sarà accompagnato da personale comunale nei seguenti orari:

- a) La dispersione delle ceneri ha luogo in orario diurno, compreso tra le ore 10.00 e le ore 14.00, nei periodi invernali, (intendendosi per tali quelli in cui vige l'orario normale (solare) e tra le ore 9.00 e le ore 13.00, nei periodi estivi (intendendosi per tali, quelli in cui vige l'orario legale) e, in ogni caso in condizioni normali di visibilità e di condizioni atmosferiche che consentano la visibilità;
- b) La dispersione, che debba avvenire nel cinerario comune dei cimiteri comunali oppure nelle aree cimiteriali a tale fine individuate dal piano regolatore cimiteriale, indipendentemente dal fatto che, queste ultime, assumano o meno la funzione di cinerario comune, ha luogo nell'orario di apertura al pubblico del cimitero. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto.

La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Montescheno anche tramite il personale del servizio cimiteriale.

Può effettuare la dispersione nell'apposita area cimiteriale solo il personale del servizio cimiteriale, eventuali parenti possono assistere.

Articolo 51

Dispersione delle ceneri: luoghi e modalità

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) In aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso del proprietario. In tali casi non potrà dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - b) Nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. n. 285/1990;
 - a) Nell'apposita area cimiteriale, tramite interrimento delle ceneri, che sarà individuata nel piano regolatore cimiteriale.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita:
 - b) nei luoghi del territorio comunale individuati nella planimetria redatta dal Servizio Tecnico, su cui gli Enti competenti hanno espresso parere favorevole.
 - c) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale e regionale.
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
4. Al di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. È altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
5. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
6. Dopo la dispersione, qualora non si sia provveduto diversamente l'urna cineraria vuota potrà essere consegnata al personale del servizio cimiteriale e/o al gestore del servizio cimiteriale per il relativo smaltimento.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f legge 130/01).

Articolo 52

Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per ottenere la relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 Legge Regionale n.20 del 31/10/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- c) i documenti di cui all'art.49 del presente regolamento da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri.
- d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della legge Regione Piemonte n. 20 del 31 Ottobre 2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata ovvero le modalità di smaltimento della medesima.
- e) nel caso di dispersione in area privata l'autorizzazione del proprietario dell'area ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale.

L'apposita targa, individuale o collettiva, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale n. 20/2007, dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.

Articolo 53

Registri cimiteriali

1. Viene predisposto un apposito registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di conservazione o dispersione delle ceneri, con le generalità dell'affidatario e di eventuali successive variazioni.

Articolo 54 Vigilanza – sanzioni

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente capo l'autorità competente può accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente capo sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni. L'importo è definito dall'art. 7 bis del T.U. 267/2000.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella Tesoreria Comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 55

Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, di norma per stagioni, dal Sindaco. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 56

Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali con la sola eccezione dei cani guida per non vedenti;

- a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei (6) quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 57

Divieti speciali

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Sindaco;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 58

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune.

Articolo 59

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal Comune.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, e' pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

E' consentito il collocamento di fotografia di defunti non presenti nella sepoltura con obbligo di posa targa con dicitura "a ricordo di"

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 60

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'incaricato del servizio manutenzione, li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 61

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Sindaco disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio on line per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 44 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 62

Sepulture private

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore cimiteriale.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, ossarietti);
- b) sepolture per famiglie;

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 63

Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

- a) in 30 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per le cellette ossario/ceneri;
- c) in 30 anni per i loculi colombari;
- d) in 30 anni per le cappellette private;

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per le sepolture di cui sopra per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione vigente.

Articolo 64
Modalità di concessione

Il comune concede a persone, nate, residenti o aventi avuto residenza nel comune, l'uso di aree e manufatti, loculi, cellette, ossari e cappellette per l'inumazione o la tumulazione di salme, ceneri o resti mortali.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 65
Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del 1° e del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- b) i fratelli e le sorelle e i loro figli;
- c) il coniuge;
- d) i generi e le nuore;
- e) i conviventi *more uxorio* del concessionario. La convivenza risultante anagraficamente, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da cui risulti che la coabitazione aveva luogo *more uxorio*.

Il diritto di uso è riconosciuto anche alle salme delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari quando tale condizione risulti motivata e risulti:

- a) dall'atto di concessione
- b) da apposita istanza del concessionario, con le modalità di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, da depositare presso il servizio di polizia mortuaria, prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire solo e comunque previo assenso dei titolari della concessione. Nella domanda dovranno essere esplicitamente indicati fatti e dati oggettivi riscontrabili dai quali possa desumersi il verificarsi delle condizioni di cui sopra.

La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la benemeritenza è di competenza della Giunta Comunale.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Articolo 66
Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate, o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 67
Costruzione dell'opera

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° comma dell'art. 62, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto e dalla esecuzione delle opere relative secondo le modalità e i termini stabiliti dalla regolamentazione comunale, pena la decadenza.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 68
Divisione, Subentri

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune, anche utilizzando, se presenti, strumenti informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 65, comma 1 e 2, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 65, comma 1 e 2, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 65, comma 1 e 2, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, salvo il caso di cui all'art. 65, comma 3.

Articolo 69
Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 70
Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti la restituzione del deposito cauzionale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 71
Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 62, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri resti.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti l'eventuale restituzione del deposito cauzionale.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 72
Rinuncia a concessione di manufatti

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 62, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 73
Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 74 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali sia stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura ;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio on line e al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 75 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco o suo delegato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune o la loro conservazione nella sepoltura stessa se trattasi di tomba di famiglia.

Dopodiché, il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune che potrà provvedere ad una nuova assegnazione.

Articolo 76 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 63, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI –IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Articolo 77 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per la disciplina relativa all'esecuzione di dette opere si rinvia alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Articolo 78

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nella regolamentazione comunale in materia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone della tariffa.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal Responsabile del Servizio Tecnico.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 79 Responsabilità

Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 80

Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 81

Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 82

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Comune.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

Articolo 83
Sospensione dei lavori
in occasione della commemorazione dei defunti

Il Comune in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 83 Bis
Vigilanza

Il Responsabile del servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI e PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 84
Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza delle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Articolo 85
Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti o interessati, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando la presentazione della dichiarazione di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, dovranno presentare comunicazione di esercizio di commercio al dettaglio di vicinato qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 N. 285.

Articolo 86

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e
- b) sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- c) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 87

Mappa

Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Articolo 88

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52-53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 89

Gestione dei rifiuti cimiteriali

Secondo quanto indicato all'art.2 comma 1 lett." e" ed "f" del DPR 254/03, i rifiuti provenienti dalle operazioni di esumazione o di estumulazione, nonché quelli derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i resti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi.

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al primo comma si seguono i principi indicati nel Dec.Leg.vo 152/06 e s.m.i nonché la disciplina dettata dal DPR 254/03. Gli stessi devono essere smaltiti in contenitori distinti dai rifiuti cimiteriali non provenienti dalle attività di estumulazione/esumazione.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente, a conclusione dell'iter procedimentale previsto dalla legge.

Articolo 90/Bis

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi ... s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato

Articolo 91

Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 92

Tariffe

Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Articolo 93

Sanzioni

Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Articolo 94

Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali in vigore e alle circolari degli organi competenti in materia di polizia mortuaria.

Articolo 95

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore, acquisite le autorizzazioni previste dalla legge, con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione ai sensi dell'art. 124 del T.U. n° 267/2000.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Competenze e Organizzazione
- Articolo 3 - Responsabilità
- Articolo 4 - Autorizzazioni di Stato Civile
- Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - PROCEDIMENTI DI POLIZIA MORTUARIA, OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Articolo 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Articolo 8 – Attività necroscopica
- Articolo 9 – Cura della salma
- Articolo 10 – Depositi di osservazione

CAPO III – FERETRI

- Articolo 11 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 12 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 14 - Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 15 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 16 - Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 17 - Trasporti Funebri
- Articolo 18 - Orario dei trasporti
- Articolo 19 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 20 - Riti religiosi
- Articolo 21 - Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 22 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 23 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 24 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 25 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 26 - Trasporto di ceneri e resti
- Articolo 27 - Rimessa delle auto funebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Articolo 28 - Elenco cimiteri
- Articolo 29 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 30 - Sepulture
- Articolo 31 - Ammissione nel cimitero del capoluogo

CAPO II – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 32 - Disposizioni generali

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 33 - Inumazione
- Articolo 34 - Cippo
- Articolo 35 - Tumulazione
- Articolo 36 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 37 - Esumazioni ordinarie
- Articolo 38 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 39 - Esumazione straordinaria
- Articolo 40 - Estumulazioni
- Articolo 41 - Disciplina oneri esumazioni ed estumulazioni
- Articolo 42 - Raccolta delle ossa
- Articolo 43 - Oggetti da recuperare
- Articolo 44 - Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

- Articolo 45 – Cremazione .Registro art.2 comma 2 ter della L.R. 20/2007
- Articolo 46 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 47 – Urne cinerarie e conservazione delle ceneri nei cimiteri
- Articolo 48 - Conservazione, affidamento e dispersione ceneri. Riferimenti normativi
- Articolo 49 – Affidamento delle ceneri – Luoghi e modalità
- Articolo 50 – Dispersione delle ceneri
- Articolo 51 – Dispersione delle ceneri :luoghi e modalità
- Articolo 52 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Articolo 53 – Registri cimiteriali
- Articolo 54 - Vigilanza-sanzioni

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 55 - Orario
- Articolo 56 - Disciplina dell'ingresso
- Articolo 57 - Divieti speciali
- Articolo 58 - Riti funebri
- Articolo 59 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 60 - Fiori e piante ornamentali
- Articolo 61 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 62 - Sepulture private
- Articolo 63 - Durata delle concessioni
- Articolo 64 - Modalità di concessione
- Articolo 65 - Uso delle sepolture private
- Articolo 66 – Manutenzione delle sepolture
- Articolo 67 - Costruzione dell'opera

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 68 - Divisione, Subentri
- Articolo 69 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 90 anni
- Articolo 70 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 71 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 72 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 90

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 73 - Revoca
- Articolo 74 - Decadenza
- Articolo 75 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 76 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 77 - Accesso al cimitero

Articolo 78 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Articolo 79 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Articolo 80 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Articolo 81 - Introduzione e deposito di materiali

Articolo 82 - Orario di lavoro

Articolo 83 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Articolo 83/bis - Vigilanza

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI e PERSONALE DEI CIMITERI

Articolo 84 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Articolo 85 - Funzioni – Licenza

Articolo 86 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 87 - Mappa

Articolo 88 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Articolo 89 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Articolo 90/bis – Cautele

Articolo 91 - Concessioni pregresse

Articolo 92 - Tariffe

Articolo 93 - Sanzioni

Articolo 94 - Norma finale e di rinvio

Articolo 95 – Entrata in vigore